

Promemoria alle famiglie: per una corretta programmazione dell'integrazione scolastica

Diritto allo studio (N) - Insegnanti di sostegno - Formazione e Aggiornamento - Consigli ai genitori - Attrezzature e sussidi - Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica) - Numero alunni per classe

È opportuno ricordare a tutti che entro metà giugno, in quasi tutti gli Uffici scolastici regionali, scadono i termini entro i quali i Dirigenti scolastici debbono trasmettere ai Uffici Scolastici Provinciali (ex provveditorati agli studi) i progetti didattici personalizzati redatti da tutti i docenti dei singoli Consigli di classe ai sensi dell'art. 41 del decreto ministeriale n. 331/98, per chiedere alle **ore aggiuntive di sostegno** per il prossimo anno scolastico. Il Ministero con la Circolare n. 36 dell'8 Marzo 05 ha precisato all'art. 9 che debbono prima essere inviati dalle singole scuole i dati relativi agli organici di diritto, che per gli insegnanti per il sostegno corrispondono a poco più della metà dei posti necessari, e poi all'art 11 comma 6 le richieste per le deroghe in organico di fatto.

I singoli dirigenti debbono inviare, all'incirca entro la data di metà giugno, le richieste ai USP, perché esprimano il loro parere e quindi trasmettano le richieste di autorizzazione alle deroghe entro il 10 luglio ai Direttori scolastici regionali che hanno tempo sino al 30 luglio per decidere positivamente o negativamente.

Sarà bene precisare che entro le stesse date debbono essere inoltrate le richieste per gli eventuali **sdoppiamenti delle prime classi**, che, in forza del decreto ministeriale n. 141/99 non possono superare i 25 alunni, se è presente un alunno certificato con disabilità e i 20 alunni se sono presenti due alunni con disabilità.

I due decreti sopra citati sono espressamente richiamati dalla circolare ministeriale, mentre le scadenze precise di ciascun USP sono contenute nelle circolari di ciascuna di essi.

Essere attenti a tali scadenze è importante, sia perché la stessa circolare ministeriale n. 36/05 vieta gli sdoppiamenti di classe dopo il 31 agosto, sia perché le richieste tardive di posti aggiuntivi di sostegno debbono seguire le lunghe trafale delle graduatorie e dei probabili ricorsi contro di esse, ritardando le nomine aggiuntive talora sino a febbraio e marzo dell'anno successivo.

È bene tener presente che, in presenza di una chiara documentazione dei bisogni educativi dei singoli alunni contenuti nella diagnosi funzionale e della puntuale richiesta di risorse contenuta nel PEI e quindi nei singoli progetti didattici personalizzati, il Dirigente scolastico non può rifiutare di inviare la richiesta ed il **Direttore scolastico regionale non può rifiutare o la conferma delle ore assegnate l'anno precedente o l'assegnazione di nuove ore**. La semplice motivazione che gli organici di diritto assegnati non sono sufficienti e quindi non vi sono fondi aggiuntivi per nuove nomine, è stata ormai costantemente smentita da più anni da numerosissime sentenze dei tribunali che hanno condannato l'amministrazione scolastica ad assegnare tutte le ore necessarie per

rispondere ai bisogni educativi documentati a livello sociosanitario ed educativo.

In mancanza di un serio impegno del Ministero dell'Istruzione a garantire una seria presa in carico professionale dei progetti di integrazione da parte di tutti i docenti del consiglio di classe, i magistrati fanno assegnamento solo sulla risorsa "sostegno" e quindi i genitori debbono collaborare coi Dirigenti scolastici a fornire tutti gli elementi per corredare al meglio la documentazione necessaria.

La magistratura, nei casi documentati, sta pure sempre più assegnando con sentenza assistenti per l'autonomia e la comunicazione in forza dell'art 13 comma 3 L. n. 104/92 e pure collaboratori e collaboratrici scolastiche per l'assistenza igienica nei casi richiesti, in forza dell'art 47, allegato "A" del [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2006-2009 firmato il 7 ottobre 2007](#).

Ove taluno pretendesse la certificazione di alunno "con handicap particolarmente grave", contenuta nell'art 35 comma 7 L. n. 289/02, per concedere ore aggiuntive di sostegno o le altre risorse, i genitori, con molta semplicità e cortesia, ma con fermezza, facciano presente l'esistenza del [DPCM n. 185/06](#) (vedi [scheda n° 217](#)) come parzialmente modificato dall'[Intesa della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008](#).

Sarà pure opportuno che i genitori chiedano, sempre cortesemente ma con fermezza, che i Dirigenti scolastici vogliano predisporre per l'inizio dell'anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni delle **attività di "programmazione obbligatoria"** dei singoli progetti didattici personalizzati da parte di tutti i docenti dei consigli di classe, come previsto dalla nota ministeriale prot. n. 4088/02, dalla C.M. n. 78/03 e dalla Nota prot. n° 4798 del 2005 (vedi [scheda n° 191](#)).

Ovviamente sarà necessario che venga pure predisposto **l'acquisto di ausili e sussidi didattici** in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

Ove esistono **accordi di programma** puntuali (vedi [scheda n° 258](#)) ai sensi dell'art 13 comma 1 L. n. 104/92 e degli artt. 14 e 19 della L. n. 328/00 questo promemoria è del tutto superfluo, perché la programmazione didattica e organizzativo-amministrativa è già in essi seriamente prevista.

In mancanza sarà bene che le associazioni e le loro federazioni si adoperino perché si arrivi presto alla stipula degli accordi.

Roma, 19-05-2008

Avvocato Salvatore Nocera